

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 38/A/2026

nel giudizio di appello su azione revocatoria iscritto al n. 7060/R del registro di segreteria, promosso ad istanza di AMICH Domenico Tito, nato a Catania il 27.08.1953 e residente a Valverde (Ct) in via Vincenzo Bellini n. 67, rappresentato e difeso dall'avv.to Isabella Giuffrida e dall'avv.to Luigi Borgia, i quali comunicano ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc i seguenti indirizzi pec: isabellagiuffrida@pec.it

luigi.borgia@avvocatisiracusa.legalmail.it

Contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore pro-tempore;

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, in persona del Procuratore pro-tempore;

e nei confronti di

VENTO Daniela Maria Rosalia, nata a Catania il 03.10.1962 e residente in Tremestieri Etneo (CT) nella via Diodoro Siculo n. 3 (pec: danielavento@pec.it) - contumace

Per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 394/2025 del 30 dicembre 2025, notificata il 13/01/2026.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 10 settembre 2026, gli avvocati Isabella Giuffrida e Luigi Borgia per l'appellante e, in rappresentanza del Pubblico ministero, il Vice Procuratore generale dott.ssa Maria Licastro. Nessuno comparso né presente per Vento Daniela Maria Rosalia.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale conveniva in giudizio il dott. Amich Domenico e la sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia, come generalizzati in epigrafe, per sentire dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Regione siciliana:

a) della donazione indiretta della proprietà disposta dall'Amich in favore della sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia in occasione

dell'atto di acquisto della proprietà da parte di quest'ultima dell'8 aprile 2024, rogato dal notaio dott. Giulia Litrico di Catania, identificato con n. repertorio 2743, n. raccolta 1919, con conseguente consolidazione in capo al sig. Amich Domenico della piena proprietà sui beni ed i diritti sopra specificati e acquistati con il predetto atto;

b) in via subordinata, la revoca della donazione indiretta di denaro in favore della sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia pari a euro 78.000,00.

A tal fine, il Pubblico ministero rappresentava che:

- con invito a dedurre notificato in data 11.07.2023, al sig. Amich Domenico Tito si contestava, in solido con la sig.ra Rosa Maria Trovato, un danno pari a euro 2.296.955,23 in pregiudizio della Regione siciliana;

-con sentenza n. 282 del 07.08.2024 la Sezione giurisdizionale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il sig. Amich Domenico Tito al pagamento, in favore della Regione Siciliana, dell'importo di euro 1.104.150,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio;

- con la sentenza n. 24/A/2025, depositata in data 31.03.2025, questa Sezione giurisdizionale d'appello confermava la suddetta sentenza di primo grado;

- in sede di esecuzione della suddetta sentenza n. 282/2024, la Regione siciliana, con nota acquisita al prot. 1855 dell'11.02.2025, comunicava che il sig. Amich Domenico

risultava essere titolare del diritto di abitazione vitalizio su un immobile sito nel Comune di Valverde (CT) nella via Vincenzo Bellini n. 67; sempre con riferimento al diritto di abitazione, a seguito di attività istruttoria, era stato acquisito l'atto di vendita dell'8 aprile 2024, repertorio n. 2743 raccolta n. 1919, a rogito della dott.ssa Giulia Litrico, notaio in Catania, da cui risultava che i sigg. Palazzolo Salvatore, Palazzolo Pia Giuseppa e Angela Scalia Carla avevano venduto, al sig. Amich Domenico, il diritto di abitazione vitalizio e, alla sig.ra Vento Maria Rosalia, la proprietà di un appartamento per civile abitazione posto al piano terra cui si accede dal civico 67 (erroneamente risultante al catasto al civico 61) di via Vincenzo Bellini in Valverde e un vano garage posto al piano terra cui si accede dal civico 65 (erroneamente risultante in catasto civico 61) della predetta via Vincenzo Bellini in Valverde, censiti al catasto fabbricati del Comune di Valverde al foglio 5 con le seguenti particelle:

a) 582 sub 10 (derivante dall'originario sub 8), categoria A/2 classe 3 consistenza vani 4 superfice mq 78, rendita euro 5;

b) 582 sub 9, categoria C/6, classe 7, consistenza mq 50, superfice mq 59, rendita euro 121,37, via Vincenzo Bellini 61, piano T.

Il P.M. evidenziava che dall'atto pubblico (art. 8) risultava che:

- euro 3.000,00 erano stati versati con assegno circolare non trasferibile Banca Unicredit spa, in favore di Scalia Carla, recante il numero 7406199410-12;

- euro 127.000,00 a saldo erano stati versati a mezzo di tre assegni circolari Banca Unicredit spa sul conto corrente intestato allo studio notarile, il primo di euro 27.000,00 recante il numero 7406496117-07, il secondo di euro 50.000,00 recante il numero 7406496115-05 e il terzo di euro 50.000,00 recante il numero 74064696116-06.

Dagli accertamenti istruttori era emerso che i suddetti assegni erano tratti sul conto corrente di Domenico Amich in essere presso l'Agenzia Unicredit 20900-Catania Corso Sicilia, per cui il sig. Amich Domenico aveva provveduto a pagare alla parte venditrice l'integrale prezzo dei suddetti immobili, senza che risultasse in suo favore alcuna controprestazione da parte della sig.ra Vento Daniela Maria, dunque beneficiaria di una donazione indiretta.

L'Inquirente esponeva, quindi, che ai sensi dell'art. 4 dell'atto di compravendita il prezzo di compravendita di euro 130.000,00 si riferiva per l'importo di euro 52.000,00 al diritto di abitazione vitalizio e per l'importo di euro 78.000,00 al diritto di proprietà.

II. Si costituiva in giudizio Amich, che deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, difettando, nella fattispecie, un credito certo, liquido ed esigibile e non potendo certo il credito erariale retroagire alla data di notifica dell'invito a dedurre (11.07.2023), che è solo una contestazione preliminare.

La difesa del convenuto evidenziava, quindi, che la sottrazione

alla disponibilità (vendita o locazione) da parte del titolare del diritto di abitazione statuita dall'art. 1022 c.c. si collocava, insieme alla non ipotecabilità di tale diritto (art. 2810 c.c.), in una cornice di assoluta impossibilità di circolazione autonoma del diritto reale per atto del suo titolare e/o dei suoi aventi causa (i creditori); concludeva, pertanto, che l'azione *de qua* non potrebbe intaccare in alcun modo il diritto d'abitazione.

III. Con la sentenza n. 394/2025, depositata in data 30 dicembre 2025, la Sezione giurisdizionale accoglieva l'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti della Regione siciliana della donazione indiretta fatta dal sig. Amich Domenico Tito in favore della sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia, dichiarata contumace.

In particolare, il primo Giudice riteneva che dalla donazione indiretta emergessero sia la consapevolezza del Sig. Amich di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie della Regione siciliana, sia il dolo specifico, tenuto conto che l'atto di disposizione è stato stipulato quando era già in corso l'accertamento per responsabilità amministrativa e al fine di impedire l'azione esecutiva da parte del creditore.

IV. Avverso tale sentenza insorge il Sig. Amich, come sopra rappresentato e difeso, il quale interpone i seguenti motivi di appello:

1)Omesso esame delle eccezioni formulate dal convenuto e conseguente vizio di motivazione. violazione e/o falsa

applicazione dell'articolo 2901 c.c.. Travisamento dei fatti.

Insussistenza dei presupposti di legge per esercitare l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c. e art 73 c.g.c.

Secondo la difesa, alla data del rogito in contestazione (08.04.2024), alcun titolo di condanna sussisteva nei confronti del dott. Amich Domenico, essendo la sentenza di condanna di primo grado intervenuta il 7 agosto 2024 e quella d'appello - avverso la quale è pendente ricorso in Cassazione - addirittura in data 31 marzo 2025.

Difettava, pertanto, il requisito di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, che la gravata sentenza ha ritenuto erroneamente sussistente, nonostante il chiaro orientamento delle Sezioni unite (Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898) secondo cui, considerata la natura eccezionale che l'azione revocatoria viene ad assumere nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, ai fini della "dolosa preordinazione" (art. 2901, c.1, codice civile) sarebbe necessario non il dolo generico, bensì quello specifico. In sostanza, l'atto deve essere compiuto dal debitore al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio.

Di tale dolo specifico difetterebbe qualsiasi allegazione e prova da parte della Procura, che ben avrebbe potuto utilizzare il

rimedio del sequestro conservativo per tutelare anticipatamente le proprie aspettative creditorie.

Né si può fare retroagire alla data dell'invito a dedurre notificata l'11.07.2023, il sorgere del credito erariale, dal momento che a quella data vi era solo una contestazione preliminare e non certo un credito certo, liquido ed esigibile; ciò *a fortiori* nella fattispecie, in cui la Sezione di primo grado ha accolto solo parzialmente la domanda attorea.

L'inesistenza del credito alla data del rogito avrebbe quindi richiesto la prova della dolosa preordinazione, non fornita in primo grado dalla Procura regionale, né accertata dalla Sezione giurisdizionale, che ha ritenuto sufficiente il dolo generico (peraltro poi corretto in dolo specifico non provato) e non la dolosa preordinazione richiesta, invece, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).

Piuttosto, a riprova della mancanza di dolo sarebbe la circostanza che il dott. Amich ha acquistato, con fondi propri, il diritto di abitazione a vita, al fine di assicurarsi un "tetto" dove vivere, dato che non dispone di alcun altro immobile, come risulta dalla visura allegata in primo grado (all.3). La quota di ½ dell'immobile di Trecastagni (oggetto di altra azione revocatoria) sarebbe stato, infatti, dallo stesso donato alle figlie.

2) *Error in iudicando ed in procedendo. Omesso esame delle eccezioni formulate dal convenuto e conseguente vizio di*

motivazione. impignorabilità ed intangibilità del diritto di abitazione.

In ogni caso, l'azione revocatoria *de qua* non potrebbe sortire comunque alcun effetto utile sul diritto d'abitazione legittimamente acquisito dal signor Amich, che è impignorabile secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1024 e 2810 e ss. c.c., e, dunque, non può essere oggetto di azione esecutiva, come peraltro riconosciuto dalla stessa Procura regionale e dalla Sezione giurisdizionale con la sentenza qui impugnata, che avrebbe anche omesso di pronunciarsi sul punto.

Conclude per la reiezione dell'azione revocatoria esperita in primo grado e, in subordine, per l'esclusione del diritto d'abitazione vitalizio legittimamente acquistato dall'odierno appellante dall'azione revocatoria esperita, dichiarandone la sua intangibilità *ope legis*. Con vittoria di spese.

V. In data 7 agosto 2026 pervenivano le conclusioni dell'UPGS, nel senso della reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Privo di pregio, infatti, sarebbe il primo motivo, atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. n. 5618/2018; Cass. 10522/2020), per l'esercizio dell'azione revocatoria non sarebbe affatto richiesto che il creditore sia munito di un titolo esecutivo, né che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Risulterebbe, invece, sufficiente una ragione di credito

eventuale, anche sotto forma di credito litigioso, ossia, come nella fattispecie, sub iudice.

L'azione revocatoria non sarebbe un'azione esecutiva, bensì un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), che ha la precipua funzione di preservare i beni del debitore in vista del futuro soddisfacimento, a prescindere dal fatto che il credito sia ancora controverso.

Pertanto, priva di pregio sarebbe la circostanza secondo cui alla data dell'8 aprile 2024 il credito non esisteva ancora, dovendosi distinguere fra il momento della nascita del credito e l'esito della fase di accertamento dinanzi al giudice: nel giudizio di responsabilità erariale, il credito risarcitorio sorge con l'illecita lesione del patrimonio pubblico, mentre la successiva sentenza di condanna ha natura meramente dichiarativa (e non costitutiva) del debito risarcitorio.

Ne consegue che il credito della Regione siciliana dovrebbe considerarsi sorto in epoca anteriore rispetto alla donazione indiretta.

Lo stesso appellante, del resto, dà atto che alla data del rogito dell'8 aprile 2024 gli erano stati già notificati l'invito a dedurre (11 luglio 2023) e l'atto di citazione (26 ottobre 2023), dimostrando in tal modo l'anteriorità del credito rispetto alla donazione indiretta e la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni).

Trattandosi di atto pregiudizievole della garanzia patrimoniale

compiuto a titolo gratuito (donazione indiretta), ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1 c.c., sarebbe unicamente richiesto il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) e la consapevolezza del solo debitore (scientia damni), nella fattispecie comprovata dalla conoscenza della pretesa creditoria erariale azionata dalla Procura.

Parimenti fuori bersaglio sarebbe il secondo ordine di doglianze, atteso che la revocatoria agisce sull'efficacia dell'atto traslativo della proprietà nella sua interezza e travolge ogni pattuizione accessoria contenuta nell'atto di alienazione, a prescindere dal suo contenuto negoziale.

Inoltre, i limiti di pignorabilità dei diritti reali minori (come l'uso e l'abitazione art. 1024 c.c.) non sarebbero suscettibili, come nella fattispecie, di utilizzi strumentali in frode ai creditori, per sottrarre fraudolentemente cespiti al risarcimento dei danni erariali cagionati.

VI. La sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia, intimata personalmente a mezzo pec, non si è costituita in giudizio.

VII. All'odierna udienza del 10 settembre 2026, sono presenti gli avvocati Isabella Giuffrida e Luigi Borgia per l'appellante e, in rappresentanza del Pubblico ministero, il vice Procuratore generale, dott.ssa Maria Licastro. Nessuno comparso né presente per Vento Daniela Maria Rosalia.

Presa la parola, l'avvocato Isabella Giuffrida ha dedotto che ai fini della certezza del diritto di credito e della consapevolezza del

debitore del pregiudizio alle ragioni creditorie, sarebbe prematura la mera ricezione della notifica dell'invito a dedurre e della citazione, entrambe avvenute nel 2023, rispetto alle quali l'atto dispositivo è successivo (aprile 2024).

Successivamente, l'avv. Luigi Borgia contesta la tesi avversa circa l'accessorietà, rispetto all'atto traslativo, del diritto di abitazione, che a suo avviso non sarebbe aggredibile all'esito della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, in quanto costituito autonomamente tra parti diverse, seppur nel medesimo atto.

Da ultimo, ha preso la parola il Pubblico ministero, che, in merito ai presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2091 c.c., sottolinea che l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito litigioso, non essendo richiesta la formazione di un titolo esecutivo.

Ribadisce, inoltre, che l'atto dispositivo è unico e che non si può strumentalmente separare in due negozi: uno traslativo del diritto di proprietà e l'altro costitutivo del diritto di abitazione.

Ne discende che, a suo avviso, l'accoglimento dell'azione revocatoria renderebbe l'intero disegno negoziale inopponibile al creditore.

Per il resto, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, verificata la rituale intimazione della sig.ra Vento Daniela Maria Rosaria, non costituita in giudizio, ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 cgc.

2. Nella fattispecie all'odierno esame, la Procura regionale ha esercitato l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., chiedendo la dichiarazione d'inefficacia nei confronti dell'Erario regionale della donazione indiretta fatta dal sig. Amich Domenico Tito in favore della figlia sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia, avente ad oggetto il diritto di proprietà di due immobili siti nel Comune di Valverde di cui all'atto di compravendita dell'8 aprile 2024, rogato dal notaio dott. Giulia Litrico di Catania e identificato con n. repertorio 2743 e n. raccolta 1919, con riserva in favore del dott. Amich Domenico Tito del diritto di abitazione vitalizio, a fronte di un prezzo di vendita complessivo di euro 130.000,00 (di cui euro 52.000,00 per il diritto di abitazione vitalizio ed euro 78.000,00 per il diritto di proprietà), interamente corrisposto dal Sig. Amich Domenico Tito mediante assegni circolari.

La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha accolto l'istanza con la sentenza qui gravata, a tutela del credito risarcitorio da danno erariale vantato dalla Regione Siciliana nei confronti del sig. Amich Domenico Tito, in misura pari ad euro 1.104.150,00 oltre rivalutazione e interessi, per effetto della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 282 del 07.08.2024, confermata da questa Sezione di appello con sentenza n. 24/A/2025, depositata in data 31.03.2025, la

cui efficacia non risulta sospesa dalla Corte di cassazione.

3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta un vizio di motivazione per insussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria di cui al combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 73 cgc.

In particolare, secondo l'Amich, la Sezione di primo grado non avrebbe fatto buon governo dei requisiti per il legittimo esercizio dell'azione revocatoria, non potendosi fare retroagire alla data di notifica dell'invito a dedurre – ossia all'11.7.2023 - il sorgere di un credito erariale certo, liquido ed esigibile, dal momento che, a quella data, vi era solo una contestazione preliminare rispetto ad un giudizio in cui, peraltro, la Sezione di primo grado ha accolto solo parzialmente la domanda attorea, dimidiando il credito.

Inoltre, considerata la natura eccezionale dell'azione revocatoria nell'ipotesi di atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, ai fini della "dolosa preordinazione" (art. 2901, c.1, codice civile) sarebbe necessario non il dolo generico, bensì quello specifico, secondo i più recenti arresti della Corte di cassazione.

3.1 La prospettazione difensiva, benché a tratti suggestiva, non coglie nel segno.

Osserva, a riguardo, il Collegio che l'azione revocatoria non è un'azione esecutiva, bensì un rimedio con finalità essenzialmente conservative, e quindi cautelari, che consente al

creditore di ripristinare la garanzia generica assicurata dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito.

In questo contesto, la giurisprudenza contabile accoglie una nozione lata del credito, comprensiva anche delle aspettative, nella quale, a differenza delle azioni esecutive cui la difesa fa infruttuoso riferimento, sono irrilevanti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Sez. app. Sicilia, n. 80/2018).

Del resto, per quanto concerne i presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria, a norma dell'art. 2910 cc, il creditore può agire anche in presenza di un credito soggetto a condizione o a termine.

Muovendo da queste premesse ermeneutiche, questa Sezione d'appello, in linea con la consolidata giurisprudenza, osserva che "…. il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale" (Sez. III/A, n. 97/2026; Sez. I/A n. 324/2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Pertanto, anche il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito ancora non accertato, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. Sez. III/A n. 97/2026, cit.).

Muovendo da queste premesse ermeneutiche, costituenti *jus receptum*, nel caso di specie, risulta priva di pregio la circostanza secondo cui alla data dell'8 aprile 2024 il credito non esisteva ancora, dovendosi distinguere fra il momento della nascita del credito e l'esito della fase di accertamento dinanzi al giudice: le ragioni creditorie della Regione siciliana nei confronti del Sig. Amich sono maturate anteriormente all'atto dispositivo contestato, posto in essere nell'aprile del 2024, sebbene accertate giudizialmente in data successiva.

Lo stesso appellante, del resto, dà atto che alla data del rogito dell'8 aprile 2024 gli erano stati già notificati l'invito a dedurre (11 luglio 2023) e l'atto di citazione (26 ottobre 2023), dimostrando in tal modo l'anteriorità del credito rispetto alla donazione indiretta e la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni).

Ne discende che, ai fini della valutazione di tale ultimo requisito, è sufficiente la prova della mera consapevolezza da parte di quest'ultimo del pregiudizio arrecato al creditore (c.d. dolo generico), non essendo necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la prova che "*l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico)*" (Cass.

civ., SS.UU., sent. 1898/2025). Tale prova sarebbe stata esigibile nella diversa ipotesi in cui il credito fosse sorto posteriormente all'atto dispositivo.

3.2 Trattandosi di atto pregiudizievole della garanzia patrimoniale compiuto a titolo gratuito dopo l'insorgenza (e la conoscenza) dell'altrui ragione di credito, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è unicamente richiesto, oltre al pregiudizio alle ragioni del creditore di cui si è appena detto, anche la *scientia damni*, ossia la consapevolezza del solo debitore del pregiudizio arrecato alle altrui ragioni creditorie (l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, infatti, non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del debitore; cfr. Sez. I/A, sent. 324/2022; Cass. Sez. III^ civ. n. 7740/2020).

Come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata con esaustiva motivazione, tale consapevolezza di pregiudicare il creditore non poteva certo difettare in capo all'Amich in considerazione della nota idoneità dell'atto di liberalità - per di più a vantaggio della figlia - a comportare effetti reali espoliativi sul patrimonio del donante/debitore a vantaggio del patrimonio di destinazione, così da pregiudicare la garanzia patrimoniale generica dovuta al creditore ex art.2740 c.c..

Peraltro, il debitore stesso, che risulta aver compiuto un'altra donazione immobiliare in favore delle figlie oggetto di separata revocatoria, ammette e documenta di non disporre di ulteriori immobili.

Nel momento in cui ha disposto la donazione indiretta immobiliare, in data 8 aprile 2024, l'Amich certamente conosceva la ragione del credito vantato dall'Amministrazione danneggiata, avendo ricevuto rituale notifica, in data 11 luglio 2023, dell'invito a dedurre e successivamente, in data 26 ottobre 2023, quella dell'atto di citazione.

Benché non richiesta nella fattispecie (in cui, come detto, basta la mera *scientia damni*), la sentenza impugnata, *ad abundantiam*, dai plurimi ed univoci elementi circostanziali passati in rassegna desume anche la sussistenza del *consilium fraudis* (dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore), requisito che, in effetti, sembra comprovato anche dalla stessa articolata operazione negoziale architettata dall'odierno appellante.

Questi, ben edotto delle pendenze a suo carico, per porre al riparo i cespiti da azioni esecutive, ha infatti previsto, nell'ambito di un unico atto traslativo, l'acquisto con fondi suoi della proprietà dell'immobile da parte della figlia (terza rispetto al rapporto obbligatorio che ci occupa) e il concomitante acquisto del diritto vitalizio di abitazione, di per sé impignorabile (cfr. sub 4).

4. Tale *escamotage*, tuttavia, se potenzialmente idoneo a tenere al riparo i cespiti dalle azioni esecutive, non è utilmente invocabile nel diverso ambito dell'azione revocatoria, che, come chiarito anche dal giudice di prime cure, non ha natura esecutiva (cfr. *ante*, sub 3.1).

Fuori bersaglio, dunque, si rivela anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'omessa esclusione dall'azione revocatoria del diritto di abitazione, a suo avviso *ope legis* dalla stessa intangibile, in ragione della sua impignorabilità (artt. 1024 e 2810 e ss. c.c.).

Osserva, a riguardo, il Collegio, che l'impignorabilità *ex lege* del diritto di abitazione non è di ostacolo alla revocatoria all'odierno esame, che è mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, privo di effetto restitutorio, il quale mira solo a rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore (Sez. I/A, n. 324/2022; in termini, Sez. giur. Sicilia, sent. 394/2025).

L'azione revocatoria, infatti, avendo finalità conservativa e cautelare, non è teso a soddisfare direttamente il diritto del creditore, ma si pone quale strumento finalizzato a rendere possibile tale soddisfacimento.

Per essa non valgono, dunque, i limiti – eccepiti in questa sede- di pignorabilità dei diritti reali minori (come l'uso e l'abitazione art. 1024 c.c.), i quali sono posti dall'ordinamento a salvaguardia di situazioni personali e familiari meritevoli di

tutela e non sono certamente invocabili in presenza, come nella fattispecie, di complessi collegamenti negoziali che per la loro tempistica e connotazione sembrano più strumentali alla sottrazione di cespiti dalla garanzia generica del debitore per il risarcimento dei danni cagionati all'erario.

Né risulta convincente la tesi difensiva, da ultimo ribadita in udienza, relativa ad una presunta autonomia del diritto di abitazione vitalizio rispetto al trasferimento della proprietà, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Procura, la revocatoria travolge l'efficacia dell'intera operazione negoziale, in ragione dell'evidente collegamento causale genetico tra i due negozi, non a caso stipulati contestualmente in un unico atto, a fronte di un corrispettivo complessivo a corpo, corrisposto interamente dall'Amich (art. 4 e 8 del contratto traslativo, in atti del giudizio).

L'inefficacia, pertanto, travolge ogni pattuizione accessoria contenuta nel complessivo atto di alienazione, a prescindere dal suo contenuto.

5. Alla luce di quanto argomentato, il Collegio respinge l'appello avverso la sentenza n. 394/2025, confermando la declaratoria di inefficacia nei confronti della Regione siciliana della donazione indiretta fatta dal sig. Amich Domenico Tito in favore della sig.ra Vento Daniela Maria Rosalia, avente ad oggetto il diritto di proprietà degli immobili come sopra specificati, di cui all'atto di compravendita dell'8 aprile 2024, rogato dal notaio

dott. Giulia Litrico di Catania e identificato con n. repertorio 2743 e n. raccolta 1919.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dello Stato nella misura di euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

L'estensore **Il Presidente**

(dott. Francesco Albo) *(dott. Vincenzo Lo Presti)*

Firma digitale Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 17/09/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale